AVEPA
AGENZIA·VENETA PER·I·PAGAMENTI IN·AGRICOLTURA

REGIONE DEL VENETO

Repertorio: **Decreti del Direttore** classif.: I/2

rep. / data: *vedi segnatura.xml* allegati: 0

Oggetto: Agricoltura biologica. Indicazioni per l'accesso al regime di deroga ai quantitativi previsti per l'uso del rame metallico a scopo fitosanitario. Modifica del decreto n. 52/2015

Note per la trasparenza

Struttura competente:	Area tecnica pagamenti diretti - PO Procedure aiuti di superficie
Contenuto del provvedimento:	Il provvedimento fornisce le indicazioni per l'accesso al regime di deroga ai quantitativi previsti per l'uso del rame metallico a scopo fitosanitario ai sensi del reg. (CE) 889/2008, art. 5, e reg. (UE) 1981/2018

In merito all'impiego del rame nell'agricoltura biologica per la lotta contro i parassiti e le malattie delle piante, il regolamento (UE) n. 1981 del 13 dicembre 2018 interviene a rinnovare l'approvazione delle sostanze attive composti di rame come sostanze candidate alla futura sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 prevedendo che l'applicazione totale di rame per ettaro nell'arco di 7 anni non superi i 28 kg, nell'ottica di un progressivo abbattimento dei valori di applicazione dei composti di rame, al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio.

Con nota del 19 marzo 2019 il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina relativa all'utilizzo del rame in agricoltura biologica, alla luce dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1981/2018 del 13 dicembre 2018, recependo l'orientamento espresso dal legislatore comunitario a disincentivare quanto più possibile ogni forma di deroga, a favore del rispetto del limite di 4 kg/ha di rame all'anno.

A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1981 del 13 dicembre 2018, si è reso necessario recepire i nuovi limiti definiti per consentire l'accesso al regime di deroga per l'uso del rame a scopo fitosanitario da parte degli operatori e, al contempo, è stata valutata l'opportunità di uniformare la modalità di accesso al regime di deroga con quella attuata in altre regioni, in particolare quelle confinanti con il Veneto nell'ottica di garantire parità di trattamento agli operatori del settore biologico.

Per tali motivi, si ritiene opportuno modificare quanto disposto con decreto n. 52 del 23 aprile 2015 di adozione della procedura per l'accesso al regime di deroga per l'uso del rame metallico (regolamento (CE) 889/2008, articolo 5), stabilendo che l'accesso al regime di deroga per l'utilizzo del rame a scopo fitosanitario in agricoltura biologica non avvenga più individualmente, ad istanza del singolo operatore, bensì ad iniziativa di una o più organizzazioni professionali agricole, e che la deroga possa essere estesa a tutto il territorio regionale o a quello delle singole province.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura" (AVEPA) e successive modifiche;

DATO ATTO che con deliberazione n. 2030 del 6 dicembre 2016 la Giunta regionale del Veneto ha conferito a Fabrizio Stella l'incarico di Direttore dell'AVEPA;

VISTO il regolamento (CE) n. 834 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991;

VISTO il regolamento (CE) n. 889 del 5 settembre 2008 e smi recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

PRESO ATTO che il metodo di produzione biologica, secondo quanto stabilito dall'articolo 12, paragrafo 1, punto g), del regolamento (CE) n. 834/2007, prevede che *"la prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti è ottenuta principalmente attraverso la protezione dei nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche colturali e i processi termici"*;

PRESO ATTO altresì che l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 889/2008 prevede che qualora le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 *"non consentano di proteggere adeguatamente i vegetali contro i parassiti e le malattie, nell'ambito della produzione biologica è consentito utilizzare solo i prodotti di cui all'allegato II del presente regolamento. Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano la necessità di ricorrere a tali prodotti"*;

RICHIAMATO pertanto l'allegato II, punto 6, del regolamento (CE) n. 889/2008, come modificato dal regolamento (UE) n. 673/2016, il quale prevede:

1) la possibilità di ricorrere ai composti di rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, ossido di rame, poltiglia bordolese e solfato di rame tribasico a scopo fitosanitario nella misura massima di 6 kg di rame per ettaro l'anno;
2) per le colture perenni, in deroga a quanto sopra, che gli Stati membri possano autorizzare il superamento, in un dato anno, del limite massimo di 6 kg di rame, a condizione che la quantità media effettivamente applicata nell'arco dei cinque anni costituiti dall'anno considerato e dai quattro anni precedenti non superi i 6 kg;

DATO ATTO che il decreto ministeriale n. 6793 del 18 luglio 2018, all'articolo 2, punto 13), dispone che *"Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle esperienze maturate sul proprio territorio e sentite le organizzazioni professionali agricole, possono disporre che nei territori di competenza sia adottata la deroga per l'uso del rame di cui al punto 6 dell'allegato II del Regolamento (CE) n. 889/2008. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero le deroghe concesse entro trenta giorni dalla data di concessione"*;

VISTO il regolamento (UE) n. 1981/2018 del 13 dicembre 2018 che rinnova l'approvazione delle sostanze attive composti di rame come sostanze candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, prevedendo l'apporto di rame metallico contenuto in prodotti fitosanitari nella misura massima di 28 kg/ha nell'arco di 7 anni (vale a dire, in media, 4 kg/ha/anno), nell'ottica di una progressiva riduzione dei valori di applicazione dei composti di rame, al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio;

VISTA la nota del 19 marzo 2019 con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (di seguito denominato MIPAAFT) fornisce chiarimenti in merito alla disciplina relativa all'utilizzo del rame in agricoltura biologica, alla luce dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1981/2018 del 13 dicembre 2018, precisando che allo stato attuale risultano vigenti contemporaneamente i due limiti di seguito riportati e perciò, a partire dal 1° gennaio 2019, è possibile utilizzare in un singolo anno massimo 6 kg/ha di rame purché nell'arco di 7 anni non si superi il limite di 28 kg/ha:

- massimo 28 kg/ha in 7 anni ex regolamento (UE) n. 1981/2018 del 13 dicembre 2018;
- massimo 6 kg/ha all'anno ex regolamento (CE) n. 889/2008;

DATO ATTO che, secondo quanto chiarito dal MIPAAFT con la citata nota, qualora la Regione abbia adottato la deroga per il superamento del limite di 6 kg/ha/anno, prevista dal decreto ministeriale n. 6793/2018, l'operatore risulta autorizzato ad utilizzare nel singolo anno un quantitativo di rame superiore ai 6 kg/ha. Tuttavia, lo stesso operatore dovrà comunque rispettare i limiti derivanti dal combinato disposto del regolamento (CE) n. 889/2008, allegato II, punto 6, e del citato regolamento (UE) n. 1981/2018 del 13 dicembre 2018:

- limite massimo di 28 kg/ha nell'arco dei sette anni ai sensi del regolamento (UE) n. 1981/2018 del 13 dicembre 2018;
- quantità media di rame effettivamente applicata nell'arco dei 5 anni costituiti dall'anno considerato e dai quattro precedenti non superiore a 6 kg/ha ai sensi del regolamento (CE) 889/2008;

RICHIAMATO il decreto n. 52 del 23 aprile 2015 di adozione della procedura per l'accesso al regime di deroga per l'uso del rame metallico (regolamento (CE) n. 889/2008, articolo 5) con il quale veniva altresì approvato il modello per la richiesta di deroga all'utilizzo del rame metallico da parte degli operatori biologici;

DATO ATTO inoltre che la procedura di deroga rame di cui al citato decreto prevede il rilascio di nulla osta al singolo operatore che ne faccia specifica richiesta, dichiarando il rispetto dei limiti di utilizzo dei composti di rame;

VISTA la dichiarazione con cui il Dirigente dell'Area tecnica pagamenti diretti accerta il regolare svolgimento dell'istruttoria relativa alla formazione di questo decreto e ne attesta la conformità alla normativa vigente;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

DECRETA

1. di recepire, per le motivazioni esposte in premessa, i limiti per l'utilizzo del rame metallico, derivanti dal combinato disposto del regolamento (CE) 889/2008, allegato II, punto 6, e del citato regolamento (UE) n. 1981/2018 del 13 dicembre 2018:
   - limite massimo di 28 kg/ha nell'arco dei sette anni ai sensi del regolamento (UE) n. 1981/2018 del 13 dicembre 2018;
   - quantità media di rame effettivamente applicata nell'arco dei 5 anni costituiti dall'anno considerato e dai quattro precedenti non superiore a 6 kg/ha ai sensi del regolamento (CE) n. 889/2008;

2. di disporre che l'accesso al regime di deroga per l'utilizzo del rame a scopo fitosanitario in agricoltura biologica non avvenga più individualmente, ad istanza del singolo operatore, bensì ad iniziativa di una o più organizzazioni professionali agricole, e che la deroga possa essere estesa a tutto il territorio regionale o a quello delle singole province;

3. di incaricare l'Area tecnica pagamenti diretti della gestione delle richieste che dovessero pervenire dal territorio regionale ai sensi delle presenti indicazioni e dell'adozione dell'eventuale provvedimento di concessione della deroga;

4. che, a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento, la procedura definita con decreto n. 52 del 23 aprile 2015 non è più applicabile.

Il Direttore
Fabrizio Stella
(sottoscritto con firma digitale)